

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato al Parlamento del Nostro Guardasigilli, Ministro (Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici) di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Articolo 1.

I Magistrato del Consolato di Corico e quello di Mirra cesseranno dalle loro funzioni al finire di Marzo del corrente anno 1855, e verranno immediatamente surrogati da un Tribunale di commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette Città, a tenore del Voto. I. Chap. IV. del Codice di commercio, omissis intanto l'ufficio del Consultore legale contemplato nell'articolo 669. di esso Codice.

Articolo 2.

Le cause criminali e correzionali che i consolati di Corico e di Mirra lasciaranno indovise, saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello, e dai Tribunali provinciali, a cui apparterranno secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale.

Le cause civili state introdotte in via d'appellazione avanti ai detti consolati, che si troveranno ancora esistenti, faranno portate mediante un atto di istruzione avanti alla Corte d'appello a cui ne spetterà la cognizione, e faranno ulteriormente instruite e spedite a mente dell'art. 183. del Codice di procedura civile.

Le altre cause saranno rispettivamente continuate davanti ai Tribunali di commercio da istituirsi senza necessità di nuova citazione.

Articolo 3.

Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 300. anche nelle città
ove trovisi instituto un Tribunale di commercio saranno giudicate dal
Giudice di Mandamento, salvo l'appello a mente del 2° abinea
dell'art. 683. di detto codice di commercio.

Articolo 4.

Il detto articolo 683. nella parte riguardante la giurisdizione attri-
bita al Giudice di settimana è abrogato.

Sono parimenti abrogate le Lettere Patenti 215. Aprile 1843.

Venice il 26. di Gennajo 1843.

[Faint signature]

U. Rattapp

1)

Sig.ori,



Proclamazione sul Progetto
 di legge per la soppressione
 dei Mag. ^{di} Del Consolato
 di Torino e di Nizza,
 e per la creazione nell'
 una e nell'altra città
 di un Tribunale di
 Commercio.

Il ^{Stato} ~~Stato~~ di Procedura civile ^{trattato} di far
~~abolizione~~ ^{abolizione} dei Consolati ^{esistenti}, e
^{parto} ~~sono~~ ^{il principio} ~~trattati~~ in ^{genere} della Competenza ^{poli-}
~~per~~ ~~base~~ ~~fondamentale~~ che ~~nelle~~ ~~materie~~
~~originarie~~ Commerciali la ~~giurisdizione~~ ~~era~~
~~regolata~~ dal ~~codice~~ ~~di~~ ~~Commercio~~. ^{quindi} ~~Stabilito~~ il
~~modo~~ di ~~procedere~~ ~~davanti~~ ai ~~Tribunali~~ di
~~Commercio~~ e ~~davanti~~ ai ~~Tribunali~~ Provinciali
 che ne fanno all'uso le ~~leggi~~; ~~Abrogando~~ ~~tutte~~
~~tutte~~ le ~~leggi~~, ~~usi~~, e ~~regolamenti~~ ~~che~~ ~~vige-~~
~~tano~~ sulla ~~Procedura~~ ~~civile~~, la ~~quale~~ ~~abrogazione~~
~~di~~ ~~necessità~~ ~~comprende~~ le ~~speciali~~ ~~disposizioni~~
~~sanite~~ colle ~~L. D. P. D. 24. Aprile 1847~~, ~~che~~
~~dettano~~ alcune ~~norme~~ ~~speciali~~ di ~~procedimento~~
~~da~~ ~~osservarsi~~ nelle ~~cause~~ ~~Commerciali~~ ~~stante~~ ~~che~~
~~non~~ ~~rimanda~~ ~~la~~ ~~istituzione~~ ~~dei~~ ~~Tribunali~~
~~di~~ ~~Commercio~~.

7 a tempo indefinito

^{Non} ~~Quindi~~ ~~è~~ ~~da~~ ~~a~~ ~~volo~~ ~~mantenere~~ ~~ancora~~ ~~in~~
~~parte~~ ~~dei~~ ~~Consolati~~ ~~di~~ ~~Torino~~ ~~e~~ ~~di~~ ~~Nizza~~ ~~a~~
~~rispetto~~ ~~del~~ ~~codice~~ ~~di~~ ~~Commercio~~, ~~che~~ ~~ne~~ ~~stabilisce~~
~~la~~ ~~soppressione~~ ~~eccettuando~~ ~~la~~ ~~istituzione~~ ~~di~~
~~nuovi~~ ~~Tribunali~~ ~~Composti~~ ~~di~~ ~~foli~~ ~~Commercianti~~;
~~e~~ ~~del~~ ~~codice~~ ~~di~~ ~~Procedura~~, ~~che~~ ~~nell'~~ ~~ordinatura~~ ~~dessa~~
~~in~~ ~~Materie~~, ~~che~~ ~~non~~ ~~sono~~ ~~il~~ ~~oggetto~~, ~~suppone~~ ~~tale~~
~~soppressione~~ ~~avvenuta~~, ~~farebbe~~ ~~ora~~ ~~mezzieri~~ ~~di~~
~~una~~ ~~legge~~ ~~particolare~~ ~~intesa~~ ~~ad~~ ~~estendere~~
~~ai~~ ~~Consolati~~ ~~le~~ ~~regole~~ ~~di~~ ~~Procedura~~ ~~raccolte~~ ~~nel~~
~~nuovo~~ ~~codice~~, ~~che~~ ~~non~~ ~~per~~ ~~essere~~ ~~attuato~~ ~~nei~~
~~Tribunali~~ ~~del~~ ~~Regno~~.

Il ~~potere~~ ~~legislativo~~ ~~darebbe~~ ~~seguito~~ ~~di~~ ~~una~~
~~esibizione~~ ~~manuale~~ ~~Singolare~~ ~~se~~ ~~invece~~ ~~di~~ ~~for-~~

mano all'ordinamento dei tribunali Commerciali
in quelle città, ove è conveniente che esistano,
de' tribunali a sotto alla stretta delle
preclusioni, che ebbero già tanto di forza da
paralizzare l'esecuzione di una parte così
essenziale del Codice di Commercio, e disorganizza-
bile a fare perdersi uno Stato talmente
anormale di cose.

Tutte le leggi, che dalla promulgazione
dello Statuto furono elaborate nel Parlamento
appaiono informate dal principio di una
perfetta uguaglianza civile, e di una assoluta
parità di trattamento fra tutti i cittadini.
La uniformità della Legislazione in tutte
le parti dello Stato venne ad ogni tratto
promossa e confermata. Perciò il Governo non
potrebbe indursi a proporre una legge per
cui si volesse mantenere in piedi i Con-
solati di Torino e di Biella, dai quali si
venne esercitando e nelle materie Criminali, e
Civili una giurisdizione ^{in tutto} veramente occasionale.
Perciò che venne promulgato il Codice di
procedura criminale, il quale come ragion-
volera trascuro il modo di procedura presso
ai Consolati, che avessero una precaria esistenza,
si dovette tosto ricorrere a singolari
provvedimenti per racconciare le cose in guisa,
che i Consolati fossero abilitati a giudicare le
cause Criminali di loro competenza, ^{ritornando} ^{come innanzi} ^{in una parte} ^{veniva} ^{per analogia} quella giurisdizione da ora dal
Codice conferita ai Magistrati d'Appello,
e per giunta ^{si} ^{trascuro} ^{le} ^{cause} ^{concezionali} ^{si} ^{trascuro} ^{all'}

AE

nope le. Nei di tribunali di 1° cognizione, ed
ora si avrebbe a ripetere lo stesso lavoro per
la materia civile, esattamente che il
-idente Capo ^{di Cons. later} d'ordine tutta propria, da dal nuovo Codice è delegata
ai Presidenti dei tribunali Commerciali.

La Conservazione dei Consolati servirebbe
anche a perpetuare il gravissimo inconveniente
ben a ragione che ^{giudiziarie} si lamenta della inappellabilità
delle loro sentenze. ¹⁷⁹ ~~Ma benché presompiate in
una sola istanza, qualunque sia il valore,
la qual cosa contraddice ad uno dei Canoni
fondamentali della nostra procedura civile, per
cui viene assicurato ai litiganti il 2° grado di
giurisdizione e colloca i cittadini, costretti
a finire davanti ai Consolati, in diversa e
meno favorevole condizione di coloro, che fanno
giudicare le loro controversie dagli altri tribunali
Commerciali del Regno.~~

Così è pertanto, benché malgrado che l'editto
30. Aprile 1817 abolisse in genere quei privilegi,
per quali molte cause potevano recarsi diret-
tamente davanti ai Senatori, e malgrado che la
legge 9 Aprile 1850 aboliva del loro privilegio
inducette la cessazione di altre ragioni di
speciale competenza, i consolati di Fosino e di
Stizza stettero in piedi e la loro giurisdizione
continuò ad essere ^{delimit.} qual era ab antico ^{competente}.

Ora anche notare, che in forza delle inno-
vazioni giudiziarie l'inappellabilità delle
sentenze dei Consolati non si rieppe consolidata
e ^{venne anche} ~~rimane~~ in parte meno un terzo, ed ai litiganti
si offeriva talvolta di impugnare.

(1) benché ~~ben~~ presompiate in prima
ad unica istanza, qualunque sia il valore,
per cui i cittadini, costretti a finire presso
agli stessi magistrati, trovansi collocati
in diversa e meno favorevole condizione
di coloro, che recano le loro controversie
davanti agli altri tribunali del Regno,
e rimane così contraddetto quel canone
fondamentale della nostra procedura civile,
che eccettuato le cause di minor momento
appellava a tutti il 2° grado di giurisdizione.

"intervenute in questi ultimi tempi"

Il Tenore delle Gg. C. dalle Sentenze dei
Consolati non si dava appello, ma occorrendo
giusti motivi ammettevasi il ricorso al 1° per
la revisione. ^{nei giudizi} Però nelle cause di revisione dalle
Sentenze dei Consolati poteransi ^{poteransi} domandare nuove
prove per l'effetto di meglio dimostrare la
giustizia della causa a Similitudine dei giudizi
ordinari. V' appello e a differenza di ciò che si praticava
nei giudizi di revisione dalle Sentenze dei Tribunali,
l'oggetto dei quali era strettamente limitato
alla indagine degli errori di fatto, ed alla
dilatam. dei Documenti che si fossero novella-
mente trovate.

~~La revisione delle Sentenze per rispetto del Principe
diventò un rimedio ~~inammissibile~~ con lo spirito
della politica e civile nostra istituzioni, perciò
la legge 28 Aprile 1848 ne fu un mezzo
ordinario di impugnazione le Sentenze.~~

La legge 28 Aprile 1848 identificando anche
rispetto ai Consolati le cause di revisione
con quelle di revocazione ne limitò pure l'
oggetto agli errori di fatto ed ai rinvenuti
Documenti; ^{e quantunque il} ~~con il~~ ^{codice di procedura, quantunque}
abbia ampliato alquanto i motivi della
revocazione ^{contando} ~~inoltre~~ ^{indubitato} che nelle cause
di revocazione ^{in questi casi} ~~rimane~~ ^{tuttavia} interdetta quella generale
facoltà della quale si può far uso nella
causa d'appello, di produrre nuove prove;
^{le quali} ~~rimane~~ ^{rimane} ~~inibito~~ ^{che} ~~nelle~~ ^{alle} ~~cause~~ ^{di}
revocazione ^{contro} ~~le~~ ^{alle} ~~Sentenze~~ ^{dei} ~~Consolati~~
non si potrebbe ^{più} ~~operare~~ ^{ciò} che era consentito
dalla legge sulle antiche cause di revisione,
e che di tal guisa rimane deteriorata la
condizione dei litiganti.

La soppressione de' Consolati è dunque espres-
samente necessaria, seppure si vuole che la
amministrazione della giustizia proceda ovunque
e per tutti con norme eguali.

Non è il Governo ignaro delle pregiudicate
opinioni che si oppongono alla Composizione
de' Tribunali di Commercio di soli Commerciali.
Tutti consentono egualmente alla convenienza
che vi sieno Tribunali espressamente designate
destinate a definire le questioni Commerciali
massime nelle Città, ove il Commercio è più
fiorente e le sue operazioni sono più intesi-
cite e frequenti; ma altri vorrebbe conser-
vare il sistema de' Consolati composti
di soli giudici legali coll' intervento di
alcuni Consuli Commerciali avuto voce
deliberativa in ciò che puramente riguarda
gl' atti del Commercio; altri vorrebbe che i
Tribunali di Commercio fossero misti, e che nel
Presidente almeno si ricorresse la qualità di
giurisperito; altri vorrebbe che presso ai Tri-
bunali composti di soli Commerciali vi
fosse istituito una specie di Ministero pubblico
per vegliare all' osservanza delle leggi, ed
illuminare i giudici sulle questioni di vero
diritto.

Il Governo è tuttavia d' avviso che sia miglior
consiglio di Comporre i Tribunali Commerciali
come furono ordinati dal Codice di Commercio
tranne qualche bene modificazione, di cui
si farà parola; e reputa anzi conforme
all' indole tutta propria di così fatto istituzione
di introdurre l' elemento elettivo, que lo si spanda

Solendosi però instituire in Torino e Nizza
Tribunali di Commercio simili in tutto a quelli di
Liguria - e da unmetras - la nomina del Consul-
tore legata a cui occorra l'art. 663 del Codice
di Commercio.

Il Governo non crede, che dalla istituzione del Con-
sultore legale sia sperabile quella utilità, che il
Codice di Commercio si proponeva, e perciò nell'
altro progetto di legge non esiste a favore l'
abrogazione del ^{precitato} precedente articolo.

"un avvocato consultore"

L'idea del consultore legale venne suggerita
dal Codice di Commercio spagnuolo, ove trovav-
si aggiunto ai tribunali di Commercio (Consul-
tore) simile il carico di dare il suo parere
per iscritto ogniqualvolta ne sia dal tribunale
richiesto sulle questioni di diritto, che possono
occorrere nella decisione delle cause, e alla il nostro
codice allargò anche di troppo i confini di tale
carica. Il nostro consultore legale non solo dovrebbe
dare il suo voto consultivo quando ne fosse dal
tribunale richiesto, ma non richiesto ancora avrebbe
facoltà di farlo in occasione delle votazioni, e
inoltre sarebbe incaricato di coadiuvare il tribunale
nella compilazione delle sentenze.

L'ufficio del consultore legale, come ognuno vede,
avrebbe uno stretto rapporto di somiglianza col
Ministero Pubblico; perciò il suo intervento alla
votazione delle sentenze indurrebbe una contraddizione
al principio sancito dal Codice di Procedura
civile, che vieta al Ministero Pubblico l'intervento
alle votazioni.

Il Giudice commerciale vogliono essere al pari degli
altri liberi e indipendenti nel loro giudizio, non
perchè è che l'intervento del consultore legale, sul quale non
potrebbe tuttavia la responsabilità della sentenza.

Che si contrariamente all'opinione ^{attuale} del Governo
 prevenga in ultimo il pensiero di ^{stabilire} ~~conservare~~ il
 consultore legale, ^{interamente} ~~interamente~~ come dispone il Codice
 di commercio, ~~il quale non può~~ ^{però} creare tale ufficio
 anche presso i tribunali commerciali delle città signorili
 ma intanto che ~~venisse~~ ^{si} ~~creano~~ ^{tribunali}
 come si trovano ^{per ora} ordinati, sarebbe inopportuno
 d'introdurre presso i tribunali di commercio, che
 bisogna istituire in tutto ed in tutta, qualche
 siffatta diversità non sarebbe giustificata da alcuna
 plausibile ragione.

L'art. 2.^o Del ~~progetto~~ ^{questo} progetto di legge
 contiene alcune disposizioni prudenti transi-
 torie relativamente alle cause criminali e civili,
 che i consolatari al loro cessare la faranno cessare,
 ma l'articolo 3.^o ^{regola} ~~contiene~~ ^{una} ~~modificazione~~
 ad una regola di competenza, ^{che} ~~non~~ ^{si} ~~accusava~~
 dal Governo nella ~~presentazione~~ ^{presentazione} ~~del~~ ^{del} ~~codice~~ ^{del} ~~di~~ ^{di} ~~procedura~~ ^{di} ~~civile~~.

L'articolo 6.^o Del codice di commercio
 stabilisce che le cause non eccedenti il valore di
 L. 300 saranno giurate da un giudice del trib.
 di commercio destinato a tutto di settimana, e
 che nelle città e nei mandamenti in cui non si
 trovano stabilite tribunali di commercio i
 giudici di mandamento conosceranno delle cause
 commerciali del loro distretto non eccedenti il
 detto valore di L. 300, e che le ordinanze dei
 giudici di settimana, e dei giudici di mandamento
 andranno rispettivamente soggette a ricorso
 per opposizione ed appello.

Ma nel codice di procedura, ^{stabiliti} ~~ove~~ ^{non} ~~si~~ ^{si} ~~faceva~~
 menzione del consultore legale perché era si
 diviso di sopprimerlo, non si fece ^{nesso} ~~nessa~~

rimanere

stabilito nel
 codice di
 commercio ~~adde-
 alla via~~ ^{una} ~~modificazione~~
~~che~~ ^{nel} ~~la~~ ^{legge} ~~del~~ ¹⁸⁵³ ~~l'anno~~ ¹⁸⁵³ ~~l'anno~~ ¹⁸⁵³ ~~1853~~ ¹⁸⁵³

come al giudice di settimana, col'intendimento
di adottare - ciò che la Commissione della Camera
incaricata di esaminare il progetto di legge per
l'ordinamento dei tribunali di commercio presente
nella sessione parlamentare del 1849 aveva
opportunitamente suggerito.

Si può allora considerare
~~il progetto di legge~~ ~~che~~
potrebbe riuscire troppo grave per un giudice di
settimana ~~di fronte~~ al carico di spedire tutte le
cause minori di $\text{L. } 300$, che vogliono essere in gran
numero, e che difficilmente un negoziante vorrebbe
adattarsi a tale ufficio, ~~che lo distenderebbe~~
~~dal resto~~ ~~del~~ ~~tempo~~ ~~alla~~ ~~occupazioni~~ del suo commercio. Si
potrebbe allora aggiungere che per dedicarsi
attentamente alla spedizione ^{delle} ~~di~~ ~~cause~~
si richiede una speciale attitudine, che più fa-
cilmente si trova nei giudici di mandamento.

Non sarebbe conveniente, togliendo al giudice di
settimana la cognizione delle cause minori di
 $\text{L. } 300$, attribuire come in Francia all'intero
Tribunale di commercio per riguardo della spesa,
onde sarebbero gravate le parti, perché i diritti
di emolumento, e di carta bollata per le
decisioni pronunziate collegialmente eccedono
grandemente le spese che occorrono nelle cause
mandamentali.

Si propone adunque nell'art. 3° del
progetto, che anche nelle città ove veda un
Tribunale d'appello le cause commerciali minori
di $\text{L. } 300$ sieno giudicate dal giudice di man-
damento, salvo l'appello a detto Tribunale.

L'art. 4° di ultimo del progetto contiene
in conseguenza la parziale abrogazione dell'
art. 639 del codice di commercio per ciò che

risguarda il giudice di settimana, e lo abrogazione totale di questa L. P. M. Sp. del 1843, che ebbero forza di paralizzare ^{esso} il codice di commercio nelle parti che ~~vennero~~ ~~istituito~~ ~~dei~~ ~~tribunali~~ ~~di~~ ~~commercio~~ prima che ~~tra~~ ~~medesime~~ prima che entrasse in osservanza.

~~Signori, l'oggetto di questo progetto di legge si è dunque di autorizzare il Governo ad instituire in Torino e in Nizza invece dei consolati un tribunale di commercio.~~

Chiam

Signori, il riordinamento dei tribunali di commercio per via di elezione, quando anche la Camera fosse per intraprendere immediatamente la discussione dell'altro progetto di legge, non potrebbe attuarsi prima del tempo fissato all'espunzione del codice di procedura civile; perciò l'oggetto di questa legge si è di far cessare fin d'ora quella anomalia che produce la continuata esistenza dei consolati, e la disformità che esiste nel modo di amministrare la giustizia nelle materie commerciali tra le città ^{proposte} di Torino, e di Nizza, ritenendo perciò le cose al diritto comune, e collocando il commercio delle une e delle altre città in condizioni eguali.

*di Torino e
altre delle
Liguria*

Questo effetto si potrà immediatamente conseguire autorizzando il Governo ad instituire in ~~Torino~~ in ciascuna delle città di Torino e di Nizza un tribunale commerciale a tenore del codice di commercio, tra la piando per ora l'ufficio del consultore legale e così operando e comunicati a Torino e a Nizza ottengono la giunta di differenzia che non sarà ripetuta meno emulsi ten delle cose commerciali; e meno segni.

* di vedere in un Tribunale
di commercio che non
sieno quelli di ogni
altra città ~~città~~ del Regno,
e saranno giacere operati
tale esperimento che varrà
a ~~salvare~~ ~~ogni~~ ~~tribunale~~ ~~ogni~~
ambiano apprensione

Pellati

SESSIONE 1853-1854

N.° 142-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MIGLIETTI, FARINA PAOLO, DEFORESTA, TOLA,
MARCO, DEPRETIS, CAVALLINI

sal progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 26 gennaio 1855.

Soppressione dei Magistrati del Consolato di Torino e di Nizza,
e creazione nell'una e nell'altra Città di un Tribunale di Commercio.

Tornata del 27 febbraio 1855.

SIGNORI,

Mentre si sta preparando la legge colla quale sarà provvisto in una maniera definitiva per la composizione dei Tribunali di Commercio, si presenta, o Signori, alle vostre deliberazioni un progetto di legge, il cui scopo è di sopprimere i Magistrati del Consolato esistenti in Torino e Nizza, creando intanto nell'una e nell'altra città un Tribunale di Commercio non dissimile da quelli che attualmente funzionano in Genova, Savona ed altri paesi della Liguria.

Era certo a desiderarsi, che il bisogno di stabilire Tribunali di Commercio provvisori non si fosse presentato: chè ognuno sa per esperienza come le istituzioni provvisorie riescano d'ordinario meno buone e sieno causa per cui le istituzioni migliori sieno ritardate.

Ma poichè non era a sperarsi che il progetto proposto dal Ministero per la composizione definitiva dei Tribunali di Commercio venisse tradotto in legge, e questa mandata ad effetto prima che s'abbia ad eseguire il Codice di procedura civile, ben fece il Governo a presentare intanto un progetto di legge diretto a far cessare la giurisdizione anormale sin qui esercitata dai Magistrati del Consolato sedenti in Torino ed in Nizza, ed a recare ai cittadini commercianti in queste due città quel beneficio di cui godono tutti gli altri commercianti, e di cui

(142-A)

2

essi furono troppo lungamente privati, il beneficio cioè di avere per la decisione delle loro cause un doppio grado di giurisdizione.

Se il progetto presentato dal Ministero altro vantaggio non presentasse, questo solo basterebbe perchè il medesimo meriti in massima la vostra approvazione.

Venendo ai particolari del progetto stesso, la Commissione deve premettere che essa ha creduto di non dovere entrare in alcuna discussione sulla convenienza della istituzione dei Tribunali di Commercio; imperocchè se, dopo tanti voti che già si diedero favorevoli alla medesima, e dopo l'adozione del Codice di procedura, una discussione può ancora aprirsi in proposito della convenienza di quella istituzione, essa troverà luogo opportuno, quando verrà in esame il progetto di legge riguardante la composizione definitiva dei Tribunali di Commercio.

Apprendo tale discussione o qualunque altra riguardante le basi da adottarsi nella composizione dei Tribunali di Commercio, la Commissione sarebbe entrata a discorrere d'una materia riservata all'esame di altra Commissione da voi nominata, ed avrebbe oltrepassato i limiti del suo mandato.

Convinta, che nella discussione di un progetto di legge relativo ad una istituzione provvisoria le questioni afferenti ai grandi principii che informano quella istituzione dovevano essere allontanate, la Commissione, per non pregiudicare su tali principii con una inopportuna discussione e con una meno pensata risoluzione, avrebbe desiderato che i Tribunali di Commercio da instituirsi provvisoriamente nelle città di Torino e di Nizza fossero composti nello stesso modo ed esercitassero quella stessa giurisdizione che attualmente esercitano i Tribunali di Commercio esistenti nelle provincie del Genovesato.

E la Commissione vi avrebbe fatta una proposta in questo senso se, concorde in ciò col Ministero che presentava il progetto, non avesse visto la convenienza di approfittare di questa occasione per portar rimedio ad un inconveniente che presenta il sistema dei Tribunali di Commercio che esistono nelle provincie Liguri e che da tutti i pratici è grandemente lamentato.

Nasce questo inconveniente dalla troppo estesa giurisdizione che esercitano i Tribunali predetti costituiti sul sistema francese.

Secondo questo sistema sono soggetti in prima istanza alla giurisdizione del Tribunale tutti i commercianti che risiedono e tutti gli atti di commercio che si fanno nel circondario del Tribunale che è quello stesso della Provincia, qualunque sia il luogo di residenza del commerciante e qualsiasi la importanza dell'atto commerciale sul quale sorge una contestazione.

Non è certo questo tal sistema che soddisfi nel miglior modo che si possa ai bisogni del commercio.

L'amministrazione della giustizia commerciale, più che ogni altra, deve essere semplice nelle sue forme, spedita ne' suoi atti, pronta e meno che sia possibile costosa.

La prontezza del giudizio, la spesa proporzionata all'entità della cosa che cade in contestazione non si avrebbero certo nelle cause di minor momento riguardanti l'interesse dei commercianti residenti sugli estremi limiti del circondario del Tribunale.

Costringere questi commercianti ad adire in prima istanza il Tribunale di Commercio per controversie sopra cosa il cui valore non arrivi a 300 lire: volere che tali controversie si risolvano collegialmente, con quelle stesse forme colle quali devono essere risolte le cause di maggior conto, egli è quasi un diniegar loro l'amministrazione della giustizia.

La Commissione adunque fu unanime nel credere che non solo non si dovesse adottare siffatto sistema nei Tribunali da instituirsi nelle città di Torino e di Nizza, ma che ben si facesse correggendo sin d'ora in tal parte il sistema, sul quale sono costituiti i Tribunali di Commercio della Liguria.

Ma se in ciò la Commissione fu pienamente d'accordo col Ministero, non così fu relativamente al sistema che adottar si dovesse in sostituzione di quello che si riconosceva vizioso.

Per avvicinare l'amministrazione della giustizia ai litiganti nelle cause almeno di minor momento, e perchè le spese non siano sproporzionate all'entità delle cause stesse, il Ministero coll'articolo 3.º del suo progetto vi propone di dare ai Giudici di Mandamento la cognizione di tutte le cause commerciali, il cui valore non superi le L. 300, salvo l'appello al Tribunale di Commercio per le cause il cui valore ecceda le L. 100, a mente del secondo alinea dell'articolo 685 del Codice di Commercio.

La vostra Commissione non ha creduto di adottare intieramente questa disposizione.

Essa riconobbe che mentre si attende un definitivo organamento dei Tribunali di Commercio, col quale potrà forse provvedersi, perchè anche quelle cause di minor rilievo sieno giudicate da commercianti esercenti la loro giurisdizione nei singoli Mandamenti, il migliore ed anzi il solo mezzo per avvicinare l'amministrazione della giustizia ai litiganti nelle cause di minor rilievo e far risparmio alle parti di spese, quello fosse dal Ministero proposto: ma di tale mezzo la Commissione ha creduto che non si dovesse far uso oltre l'assoluto bisogno e che in conseguenza per tutti i negozianti che risiedono e in tutti gli atti di commercio che si fanno nel distretto del Mandamento, ove ha sede il Tribunale di Commercio, la giustizia, anche per le cause di un valore non eccedente le L. 300, dovesse essere amministrata dai commercianti.

La Commissione cioè ha creduto doversi al sistema proposto dal Ministero coll'articolo 3.º del progetto che cade in discussione, preferire quello introdotto nel Codice di Commercio: dare cioè ad un Giudice del Tribunale di Commercio destinato a turno di settimana la cognizione delle cause non eccedenti il valore di L. 300 riguardanti commercianti residenti od atti commerciali seguiti nel distretto del Mandamento in cui si

(142-A)

trova la Città ove ha sede il Tribunale di Commercio, lasciando negli altri Mandamenti ai Giudici locali la cognizione di siffatte cause, salvo il ricorso per riparazione o l'appello davanti il Tribunale di Commercio nella conformità stabilita nell'articolo 685 del Codice Commerciale.

A venire in questa sentenza fu indotta la Commissione dal riflesso sostanzialmente che adottando il sistema introdotto nel Codice Commerciale, mentre si provvedeva meglio ancora che col nuovo sistema proposto dal Ministero ad una pronta e meno costosa amministrazione della giustizia, meno si detraeva alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio e si rendeva intanto partecipe del beneficio che la nuova istituzione deve portare un maggior numero di negozianti.

Non trattenne la Commissione il riflesso che, adottando il sistema del Codice, venisse a stabilirsi una disparità di trattamento tra i negozianti soggetti alla giurisdizione dello stesso Tribunale, relativamente alle cause il cui valore non arriva alle trecento lire.

L'appunto meriterebbe serie considerazioni se la discussione si raggirasse sopra un progetto di legge diretto ad istituire Tribunali di Commercio in tutte le Province dello Stato.

Ma trattandosi di un progetto di legge il quale ha lo scopo soltanto di istituire Tribunali di Commercio in due Città: di un progetto il quale è informato dal pensiero, non di stabilire Tribunali di Commercio in tutto lo Stato, ma là soltanto ove si mostri maggiore il bisogno, l'appunto perde in verità la sua forza.

Per quei motivi stessi, per cui mal a ragione griderebbero alla disparità di trattamento i negozianti residenti in Province, nelle quali, rare e semplici essendo le contrattazioni, non si istituirebbe Tribunale di Commercio, parve alla vostra Commissione infondata la lagnanza che relativamente alle cause il cui valore non eccede le 300 lire si facesse dai commercianti residenti fuori del Mandamento ove ha sede il Tribunale di Commercio.

E tanto più ferma stette la Commissione in questa sua sentenza, in quanto che non trovò ragione per cui non potendo i pochi godere del beneficio, dovessero i molti esserne privati.

Nè la arrestarono le difficoltà che nella esposizione che precede il progetto Ministeriale furono affacciate: imperocchè parve alla Commissione che quelle difficoltà, se pure esistevano, fossero in pratica meno gravi di quel che paiano al Ministero.

Nei grandi centri commerciali, come sono Torino e Nizza e gli altri paesi nei quali già trovansi stabiliti Tribunali di Commercio, le cause il cui valore non arrivi a 300 lire non son molte, e sono di tal natura che la loro decisione raramente presenta difficoltà.

Non son quindi fondati timori quelli manifestati dal Ministero, che cioè le occupazioni inerenti all'ufficio di Giudice di settimana possano esser troppo gravi pei commercianti, e non

abbian questi d'altronde, quella speciale attitudine che si desidera per la spedizione instantanea delle minori cause.

Nelle città ove da lungo tempo esistono Tribunali di Commercio, i Giudici disimpegnando le funzioni di Commissario nei giudizi di fallimento o di delegati del Tribunale per sentire testimoni, o fare altri atti di istruttoria, han dato bastanti prove di buona volontà e di attitudine perchè non s'abbia a dubitare, se essi sieno capaci di sostenere l'ufficio di Giudici di settimana per esercitarvi la giurisdizione che loro assegna l'art. 683 del Codice di Commercio.

E nelle città di Torino e di Nizza son pur noti abbastanza i servizi che all'amministrazione della giustizia resero i Consoli addetti ai Magistrati del Consolato perchè si possa sospettare che i commercianti di quelle piazze nell'esercizio delle funzioni di Giudici abbiano a rimanere ad altri secondi.

La Commissione adunque ha creduto che non si dovesse respingere senza esperimento il sistema del Codice commerciale: esso, se non altro, mettendo in maggiore evidenza la capacità individuale dei Giudici, renderà migliori le elezioni, alle quali, adottandosi il progetto di legge relativo alla composizione definitiva dei Tribunali di Commercio, deve sostanzialmente essere commessa la scelta dei Giudici.

Adottando questo sistema ed il medesimo applicando per le ragioni sovra addotte a tutti i Tribunali di Commercio attualmente esistenti, la Commissione ha visto la necessità di stabilire alcune regole di procedura da osservarsi nelle cause che si agitano davanti i Giudici settimanali preindicati, e ciò essa fece cercando di adottare forme semplici e spedite.

E dietro queste considerazioni, essa presenta alla vostra approvazione il seguente progetto di legge.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Il Magistrato del Consolato di Torino e quello di Nizza cesseranno dalle loro funzioni al finire di marzo del corrente anno 1853, e verranno immediatamente surrogati da un Tribunale di Commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette città, a tenore del Tit. I, Lib. IV del Codice di Commercio, ommesso intanto l'ufficio del Consultore legale contemplato nell'art. 665 d'esso Codice.~~

~~Art. 2.~~

~~Le cause criminali e correzionali che i Consolati di Torino e di Nizza lasceranno indecise saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello e dai Tribunali provinciali, a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale.~~

~~Le cause civili state introdotte in via d'appellazione avanti ai detti Consolati, che si troveranno ancora vertenti, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alla Corte di appello a cui ne spetterà la cognizione, e saranno ulteriormente instrutte e spedite, a mente dell'art. 383 del Codice di procedura civile.~~

~~Le altre cause saranno rispettivamente continuate davanti ai Tribunali di Commercio da instituirsi, senza necessità di nuova citazione.~~

~~Art. 6^o.~~

~~Le cause commerciali non eccedenti il valore di lire 500, anche nelle città ove trovisi istituito un Tribunale di Commercio, saranno giudicate dai Giudici di Mandamento, salvo l'appello, a mente del 2.^o alinea dell'art. 685 di detto Codice di Commercio.~~

~~Art. 7^o.~~

~~Il detto art. 685 nella parte riguardante la giurisdizione attribuita al Giudice di settimana, è abrogato.~~

~~Sono parimenti abrogate le Lettere Patenti 24 aprile 1843.~~

Approvato nella Camera del 6. Marzo 1853.

Cellati

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~I Magistrati del Consolato di Torino e di Nizza cesseranno dalle loro funzioni il 31 marzo 1853, e rimarranno da tale giorno soppressi.~~

~~Art. 2.~~

~~Il 1.^o aprile 1853 nelle città di Torino e di Nizza entrerà in funzione un Tribunale di Commercio che il Governo è autorizzato ad istituire in ciascuna di dette città, osservate, quanto alla loro composizione, le norme stabilite nel libro quarto, titolo primo del Codice di commercio, ommesso solo ed intanto l'ufficio del consultore legale contemplato nell'articolo 663 del detto Codice.~~

~~Art. 5.~~

~~Le spese dei locali che occuperanno i Tribunali di Commercio instituiti in Torino e Nizza saranno intanto a carico rispettivamente delle due città predette, delle rispettive provincie o amministrazioni.~~

~~Art. 4.~~

~~La competenza dei preindicati Tribunali, nonchè di quelli che già trovansi attualmente stabiliti, rimane determinata dalle disposizioni contenute nel libro 4.^o, titolo 2.^o del Codice commerciale.~~

~~Art. 6^o.~~

~~Le cause criminali e correzionali, che i Magistrati del Consolato di Torino e Nizza lasceranno indecise, saranno proseguite e giudicate dalle Corti d'appello e dai Tribunali provinciali a cui apparterranno, secondo le regole di competenza stabilite nel Codice di procedura criminale.~~

~~Art. 6^o.~~

~~Le cause civili state introdotte in via di appellazione avanti ai detti Magistrati del Consolato, che si troveranno indecise il 1.^o aprile 1853, saranno portate, mediante un atto di citazione, avanti alle Corti di appello di Torino e di Nizza, e saranno ulteriormente instrutte e spedite a mente dell'articolo 383 del Codice di procedura civile.~~

~~Le cause vertenti in prima istanza (non escluse quelle riguardanti domande di revocazione) saranno continuate davanti ai Tribunali di Commercio da instituirsi, senza necessità di nuova citazione.~~

~~Art. 7.~~

~~Nelle cause delle quali, a termini dell'art. 685, conoscono i Giudici di settimana, la citazione si farà verbalmente nella conformità stabilita dall'art. 46 e seguenti del Codice di procedura, e per mezzo di usciere addetto al Tribunale di Commercio.~~

~~Le parti compariranno personalmente, o col mezzo di un procuratore speciale.~~

~~La discussione della causa si farà oralmente, ed il Giudice~~

pronuncerà in presenza delle parti la sua sentenza, che farà scrivere dal Segretario, e che sarà da esso sottoscritta, e dal Segretario autenticata.

Art. 8.

La domanda di riparazione della sentenza pronunciata dal Giudice di settimana si farà, mediante atto di usciere significato alla parte contraria, nei cinque giorni successivi alla pronuncia della sentenza.

L'atto indicherà i motivi ed i titoli sui quali si appoggia la domanda di riparazione della sentenza.

Nel terzo giorno non feriato, successivo alla significazione dell'atto suindicato, le parti compariranno davanti il Tribunale di Commercio, il quale provvederà sulle loro istanze, servate le regole stabilite nel Codice di procedura.

Art. 9.

Le lettere patenti 24 aprile 1845, per quanto riguardano i Magistrati del Consolato di Torino e Nizza ed i Tribunali di commercio attualmente esistenti, sono abrogate.

~~MIGLIETTI Relatore~~

22